

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6727 del 21/12/2018
Oggetto	R.R. 41/01 ART. 5 - CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE LOC. PRATICCHIA AD USO CONSUMO UMANO - RICHIEDENTE: CONSORZIO ACQUA PRATICCHIA - PROCEDIMENTO N. PC17A0016 - SINADOC N. 8860/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6979 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

**OGGETTO: R.R. 41/01 ART. 5 – CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN
COMUNE DI ALTA VAL TIDONE LOC. PRATICCHIA AD USO CONSUMO UMANO –
RICHIEDENTE: CONSORZIO ACQUA PRATICCHIA – PROCEDIMENTO N. PC17A0016 -
SINADOC N. 8860/2017**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela

delle acque”;

- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;

TENUTO CONTO di:

- Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- La “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (Direttiva Derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015, successivamente modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017;
- le note integrative alla Direttiva Derivazioni del 24/10/2018 pubblicate sul sito internet istituzionale dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito

all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda inoltrata il 30/01/2017 (prot. ARPAE n. 1068 in pari data) dal Sig. Sanchioli Massimo in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Consorzio Acqua Praticchia, C.F. 91112520332, con sede in comune di Alta Val Tidone loc. Praticchia n. 35 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sorgiva in comune di Alta Val Tidone (Pc), loc. Praticchia ad uso consumo umano mediante la sorgente "Gropo di San Martino" ubicata su terreno di proprietà del medesimo Consorzio contraddistinto rispettivamente dal foglio n. 48 mappale n. 430 del C.T. dell'ex Comune di Pecorara per una portata massima di 7,5 l/minuto equivalente a 0,125 l/s, con un volume annuo di prelievo di 3942 m³;

VISTA INOLTRE la nota di rettifica, prot. ARPAE n. 3577 del 29/03/2017, relativa all'effettivo consumo di acqua stimato in 883,75 m³ annui, in quanto necessario per 62 utenti di cui 57 fluttuanti e 5 residenti, con conseguente determinazione di una portata media annuale calcolata di 0,067 l/s;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

RITENUTO che il volume totale di prelievo "dichiarato" dal Richiedente può ritenersi congruo rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico M. Armelio (cod. 6380ER-LOC3-CIM) ha uno stato quantitativo "buono", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico"*;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un sito di Rete Natura 2000;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACQUISITO agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:.

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, nota prot. ARPAE 5036 del 3/05/2017, condizionatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del PTCP vigente, in particolare di quelle contenute al paragrafo 3.1;
- il parere favorevole rilasciato dal Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti nota prot. ARPAE 5239 del 8/05/2017;
- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dall'AUSL di Piacenza con nota prot. ARPAE 17924 del 19/11/2018;
- l'esito della pubblicazione sul B.U.R.E.R. del relativo avviso, avvenuta in data 05/04/2017 al num. 91 senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "consumo umano", di cui all'art. 152, comma 1, lett. b) e della DGR 1225/2001, punto a);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, "i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento";
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/1999 e della DGR 1225/2001, punto b), l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione preferenziale in oggetto;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- per l'anno in corso al versamento del relativo canone, prima del ritiro del presente provvedimento;
- essendo dichiarato l'esercizio del prelievo a partire dal 2001, a corrispondere i canoni relativi alle pregresse annualità;
- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura di € 250,00 come stabilito dalle norme regionali vigenti (L.R. n. 2/2015);

CONSIDERATO infine che in ragione dell'uso pregresso della risorsa in data 12/12/2018, prot. ARPAE n. 19020 in pari data, il richiedente ha comunicato l'avvenuto pagamento, con eccezione di prescrizione (nota del 3/12/2018 prot. ARPAE n. 18619), dei canoni per le annualità dal 2012 al 2017;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare, al Consorzio Acqua Praticchia con sede in comune di Alta Val Tidone (PC) loc. Praticchia n. 35 C.F. 91112520332 , fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione con procedura ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sorgiva in loc. Praticchia Comune di Alta Val Tidone (Pc), ad uso consumo umano (acquedotto frazionale);
2. di fissare la quantità di acqua prelevabile per una portata media annua 0.067 l/s corrispondente ad volume complessivo annuo di circa 885 m³ nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di approvare il disciplinare di concessione come allegato quale parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
4. di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
5. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'adozione del presente atto e la successiva accettazione del disciplinare da parte del concessionario previo versamento del canone e del deposito cauzionale; la medesima concessione avrà scadenza al 30.06.2028;
6. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - a) del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) dei canoni pregressi (pagamenti già regolarizzati, come indicato in narrativa);
 - c) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;
7. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
8. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità di ARPAE;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale

ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

Originale firmato digitalmente dalla
Dirigente Responsabile
Adalgisa Torselli



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione, con variante sostanziale, di derivazione di acqua pubblica sorgiva con procedura semplificata rilasciata al Consorzio Acqua Praticchia con sede in comune di Alta Val Tidone (PC) loc. Praticchia n. 35 C.F. 91112520332, codice procedimento n. **PC17A0016**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 7,5 l/minuto;
- portata media annuale calcolata 0,067 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 885 m³/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso consumo umano (acquedottistico), e utilizzata al servizio dell'abitato di Praticchia comune di Alta Val Tidone (PC).

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo dalla sorgente "Grosso di San Martino" ubicata al foglio **48** mappale **430** del C.T. dell'ex comune di Pecorara in comune di Alta Val Tidone, Coordinate Geografiche UTM 32 (ED50): x: 528918, Y: 4963971;

Descrizione delle opere di derivazione:

Il manufatto di prelievo, realizzato in pietra e scavato in modo da raggiungere direttamente la scaturigine geologica della risorsa idrica, è articolato internamente con vasca di raccolta e camera di manovra. L'acqua captata raggiunge, attraverso condotta sotterranea, l'adiacente serbatoio di stoccaggio posto a 2 m circa di distanza e organizzato con camera di manovra e 3

vasche una di raccolta, una di calma e sedimentazione e una di partenza.

La rappresentazione delle opere di derivazione risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla documentazione tecnica agli atti.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 – La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, **è rilasciata fino al 30/06/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6, del presente disciplinare.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 - L'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, ha stabilito che i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, per cui l'importo dovuto per l'anno 2018, da corrispondere anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, **è pari a € 124,86**.

6.2 - E' facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 - Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 - E' facoltà del concessionario, previo assenso dell'Amministrazione Regionale, effettuare i versamenti dei canoni pregressi ratealmente, a norma del combinato disposto dell'art. 20, della L.R. n. 9/2012 e art. 45, della L.R. 28/2013.

6.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 - L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - Dispositivo di misurazione - Il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla *"installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*: I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità deputata al controllo ed eventualmente trasmessi alla medesima secondo modalità che verranno in seguito rese note.

8.2 - Qualità delle acque derivate - In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

8.3 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.4 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

8.5 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di

efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le acque superficiali per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.6 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.7 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

La Struttura concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.8 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

8.9 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.10 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.11 - Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

8.12 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.13 - Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

Art. 9

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni

previste dal presente disciplinare;

- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19 comma 3 del R.R. n. 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.